(N. 1021) Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(SIMONINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.

Onorevoli Senatori — Il 4 luglio 1949, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare e il Sindacato generale armatori, fu stipulato un accordo il quale prevedeva particolari contributi supplementari a carico dell'armamento in vista di un miglioramento del trattamento economico dei pensionati marittimi ragguagliato al duecento per cento del trattamento stesso goduto alla data del 30 giugno 1949.

È stato già predisposto uno schema di disegno di legge allo scopo di tradurre in norme legislative gli obblighi derivanti dagli accordi predetti e di stabilire il diritto dei pensionati della previdenza marinara al nuovo trattamento economico.

L'entità dei miglioramenti non consente, peraltro, che gli stessi possano essere coperti con i nuovi contributi, e con quelli, egualmente previsti nello schema di disegno di legge predetto, dovuti nei confronti di coloro che fanno comunque capo alla Cassa nazionale per la

previdenza marinara. Si rende necessario, in conseguenza, porre detta Cassa nelle condizioni di poter corrispondere i miglioramenti nella misura prevista e, allo scopo, provvede l'unito disegno di legge il quale contempla un'anticipazione di cinquecento milioni da parte dello Stato.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede appunto detta anticipazione senza interessi, rimborsabile in cinque annualità costanti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1951-1952.

L'anticipazione serve, in sostanza, a supplire alla deficienza dei contributi versati dagli armatori durante il periodo di tempo contemplato dall'accordo predetto.

I contributi che dovranno essere versati con decorrenza 1º gennaio 1951. molto probabilmente in coincidenza con l'entrata in vigore delle nuove competenze medie dei marittimi saranno comprensivi di una particolare quota destinata a rimborsare lo Stato della anticipazione predetta.

In occasione della revisione delle competenze medie si renderà peraltro necessario accertare l'entità degli oneri che fanno carico allo Stato per effetto di varie disposizioni di legge, fra le quali quelle contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 791, per cui potrebbe anche verificarsi che il credito dello Stato verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara derivante dalla anticipazione possa trovare compenso nel debito che grava sullo Stato stesso per effetto delle disposizioni di legge predette.

Con l'articolo 2 sono indicati i mezzi con i quali, in ossequio alla disposizione contenuta nell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, si provvede a fare fronte all'onere derivante dall'anticipazione predetta.

L'articolo 3 contiene la delega al Ministro per il tesoro per le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro del tesoro ha dato la sua adesione al provvedimento.

# DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire 500 milioni, senza gravame di interessi, rimborsabili in cinque annualità costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

## Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di 500 milioni di lire, di cui al precedente articolo, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (Terzo provvedimento).

### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.